



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2087

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DELLA SIG.RA ANNA PRUDENTE

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 852 dell'11 settembre 2017 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Anna Prudente, nata a Lamezia Terme (CZ) il 10 gennaio 1972;

VISTA la nota dell'8 aprile 2021 (prot. n. 26444 di pari data), con la quale Credito Emiliano S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte della Sig.ra Anna Prudente, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive note del 27 maggio 2021 (prot. nn. 38396, 38397, 38399, 38402, 38405 di pari data), 10 agosto 2021 (prot. nn. 57877, 57879, 57881, 57882, 57883 di pari data), 13 gennaio 2022 (prot. nn. 2210, 2211, 2213, 2216, 2218, 2220, 2222, 2225) e 20 maggio 2022 (prot. n. 34156 di pari data), con le quali il predetto Intermediario ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato della consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la delibera OCF n. 1956 del 23 giugno 2022, notificata in data 28 giugno 2022, con cui l'Organismo ha sospeso in via cautelare la Sig.ra Anna Prudente dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7- *septies*, comma 1, del TUF;

VISTA la nota dell'8 luglio 2022 (prot. n. 44883/22), notificata in data 8 agosto 2022, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato alla Sig.ra Anna Prudente, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione dell'art. 158 del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 107, comma 1 del previgente regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 vigente *ratione temporis*) per non avere osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, in particolare per aver:

- acquisito, anche temporaneamente e mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o di potenziali clienti;
- trasmesso a clienti o a potenziali clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- perfezionato operazioni non autorizzate da parte dei clienti a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimi;
- contraffatto le sottoscrizioni dei clienti;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, la Sig.ra Anna Prudente non si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentita personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 12 dicembre 2022, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopracitati e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico della Sig.ra Anna Prudente le menzionate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 3, 4, 5 e 7 del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), nn. 3, 4, 5 e 7 del previgente regolamento intermediari), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma dei clienti, acquisizione, anche temporanea e mediante distrazione di somme di pertinenza degli stessi, comunicazione e trasmissione alla clientela di informazioni e documenti non corrispondenti al vero nonché in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dalla stessa;
- con riferimento alla complessiva gravità delle suddette condotte, la presenza di plurime violazioni, ciascuna delle quali autonomamente da sanzionare con il massimo edittale (in ragione delle modalità e caratteristiche con cui sono state poste in essere e della reiterazione delle stesse), la pluralità di condotte illecite poste in essere con riferimento a numerosi clienti nonché l'ingente danno cagionato agli stessi e all'Intermediario, costituiscono circostanze tali da compromettere radicalmente l'affidabilità della Sig.ra Anna Prudente nei confronti della clientela e dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili alla Sig.ra Anna Prudente a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che la Sig.ra Anna Prudente, nata a Lamezia Terme (CZ) il 10 gennaio 1972, è radiata dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF, fermo restando che, ai sensi dell'art. 152, comma 3, del Regolamento Intermediari, l'adozione di un provvedimento di radiazione determina l'istantanea cancellazione dall'Albo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Mauro Maria Marino